



**COMUNE DI GIOVINAZZO**

Provincia di Bari  
UFFICIO TRIBUTI

# REGOLAMENTO

*PER L'APPLICAZIONE DELLA*

**TASSA**  
**PER LO SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

*Modificato*

*Con*

*deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  
del 30 maggio 2008*

**ART. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e della Deliberazione Consiliare n. 23 del 22/05/1998, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento

**ART. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

**ART. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**ART. 4**  
**Presupposto della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte adibite ad attività produttiva di rifiuti urbani o assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Nel caso di abitazione colonica e di altri fabbricati, la tassa è dovuta quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.

**ART. 4 bis**  
**Gettito e costo del servizio**

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo 507/93, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 504/92, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lett. a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 1989 n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento di rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto fra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed assimilati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, 3° comma, n. 3, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuiti di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 1, comma 3 lett. a) del presente regolamento.

Al fini della determinazione del costo di esercizio é dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2. 3° comma. n. 3. del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione é computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

#### **ART. 5**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 4 del presente Regolamento, con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree medesime, nonché da coloro che occupano o detengono in via esclusiva le parti comuni de condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile.
2. Nel caso di fabbricati in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento della tassa relativa ai locali ed aree scoperte di uso comune ed ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa é dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

#### **ART. 6**

##### **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati a Impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura(senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) la parte degli impianti sportivi e palestre destinata esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) unità immobiliari destinate ad abitazione, prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, luce, acqua, ecc.) e non utilizzate;
  - e) fabbricati danneggiati. non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originarla o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri e i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. bis. Sono escluse dalla tassazione:
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie, sia di civile abitazione che di locali diversi dalle abitazioni, che non siano aree operative;
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie adibite a verde ornamentale;
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per tutte le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 15%, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

#### **ART. 7**

##### **Commisurazione della tassa**

1. La tassa può essere commisurata o in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento oppure in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### **ART. 8**

##### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo svolgimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.500 mt.-
  - b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 1.500 mt e fino a 2.500 mt..
  - c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 2.500 mt
3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relative alla distanza massima di alla distanza massima di collocazione dei contenitori o alla capacità minima che gli stessi debbono assicurare oppure alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
4. Le condizioni previste al comma precedente, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta risulta inferiore a quella stabilita.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non consente alcun esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto allo sgravio o restituzione, dietro presentazione di richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 3.

**ART. 9**  
**Parti comuni del condominio**

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

**ART.10**  
**Classi di contribuenza**

1. In applicazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 507/93 continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili prevista dalla Deliberazione Consiliare n.57 del 30/10/1998

- CAT. - A) Ristoranti, mense, negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all'aperto
- CAT. - B) Alberghi, locande pensioni collegi convitti, ospedali case di cure, aree adibite a campeggi
- CAT. - C) Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al punto A), compresi i distributori di carburante
- CAT. - D) Case di abitazione
- CAT. - E) Uffici professionali e commerciali, istituti di credito e simili
- CAT. - F) Stabilimenti industriali laboratori botteghe Artigiane
- CAT. - G) Cinema, teatri, locali da divertimento, sale da ballo all'aperto
- CAT. - H) Scuole, uffici pubblici non comunali, circoli vari(sezione di partiti, sindacati, società e, ecc.), depositi e autorimesse
- CAT. - I) Aree scoperte adibite ad attività produttiva di rifiuti urbani o assimilati

Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio Annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe, per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie, In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe vigenti.

**ART. 11**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa i locali adibiti ad uffici pubblici comunali ed i locali adibiti esclusivamente al culto pubblico, cattolico o altri riti.

**ART. 12**  
**Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa ordinaria é ridotta al 70% nel caso di:
  - a) Abitazione con unico occupante;
  - b) Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) Nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze di cui al punto b) risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;
  - d) Nei confronti degli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
2. La tariffa ordinaria e ridotta al 80% nel caso di:
  - a) Locali, non adibiti ad abitazioni ed aree, utilizzati stagionalmente o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
3. Le riduzioni tariffarie di cui al precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

## **ART. 13**

### **Agevolazioni**

1. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta
2. Sono esonerati dal pagamento della T.R.S.U., fermo restando l'obbligo di denuncia, i soggetti passivi che versino in una grave situazione di disagio economico, accertata annualmente dai servizi sociali e che siano nelle seguenti condizioni:
  - a) Nuclei familiari con reddito complessivo di tutti i conviventi come da situazione anagrafica di un importo inferiore o pari all'assegno sociale aggiornato annualmente (concorrono a formare il reddito familiare complessivo le somme percepite, a qualunque titolo, tassabili e non ai fini IRPEF). Dal suddetto reddito complessivo sarà detratto l'importo, fino ad un massimo di € 400,00 mensili, corrisposto a titolo di canone per l'abitazione principale debitamente comprovato da contratto di locazione regolarmente registrato, nonché da ricevute di pagamento. I suddetti nuclei familiari potranno beneficiare dell'esenzione ancorché titolari di diritti reali su un unico immobile, adibito ad abitazione principale, purché di categoria catastale non di lusso, con relativa pertinenza (limitatamente ad una sola unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6) ai sensi delle leggi vigenti, nonché di diritti reali su fondi agricoli con reddito dominicale complessivo sino ad €25,00. Può produrre istanza di esonero unicamente l'intestatario del ruolo.
  - b) Gli Enti morali legalmente riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica e gli Istituti Religiosi che svolgono attività didattico-educativa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta al 70% nel caso di:
  - a) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver predisposto sistema di pretrattamento dei rifiuti o di riduzione della produzione degli stessi oppure nel caso in cui siano prodotte notevoli quantità di rifiuti che possano dar luogo al riciclaggio di materie prime secondarie o che permettano la produzione di energia;
4. La tariffa ordinaria viene ridotta al 50% nel caso di:
  - a) Associazioni sociali, culturali, sportive, di volontariato, d'arma e combattentistiche;

### **ART. 13 – Bis**

#### **Modalità per ottenere l'esclusione, la riduzione e l'agevolazione**

1. Per ottenere l'esclusione di cui all'art. 6, la riduzione di cui all'art 12 e l'agevolazione di cui all'art. 13, gli aventi diritto devono farne richiesta scritta idoneamente documentata entro il 20 gennaio.
2. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il termine del 20 gennaio il venir meno delle condizioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione che ha dato luogo all'esclusione, alla riduzione ed alla agevolazione della tassa.
3. Agevolazioni e riduzioni non sono cumulabili; in caso di concorso si applicherà la riduzione/agevolazione maggiore.

### **ART. 14**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio é istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.  
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'art. 10 del presente Regolamento é applicata la tariffa della categoria che riporti voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

3. l'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.L. 507/93 o, mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata al competente Ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

#### **ART. 15** **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.
2. la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Al contrario, sempre entro lo stesso termine del 20 gennaio, l'utente deve denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia 3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
3. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale, la sede principale, legale o effettiva, nonché gli elementi identificativi dei rappresentanti legali e degli amministratori;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, nonché le loro ripartizioni interne;
  - e) la data di inizio della detenzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### **ART. 16** **Decorrenza dell'obbligazione tributarla**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione.
3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non é dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

#### **ART. 17** **Accertamento**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, ed a quello precedente, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 20 del presente Regolamento e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di accertamento d'ufficio devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
5. Nel caso in cui venga deliberato l'affidamento in concessione delle attività di accertamento e liquidazione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi stabiliti dal presente articolo.

#### **ART. 18** **Riscossione**

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento, è iscritto a cura del funzionario responsabile del tributo nei ruoli; i ruoli sono ordinari e straordinari.

I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.

Alla formazione dei ruoli ed alla riscossione delle somme iscritte a ruolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché la disciplina di cui ai Decreti Legislativi n. 46 del 26/02/1999, n. 326 del 17/08/1999, e la disciplina del Decreto n. 321 del 03/09/1999.

Nel caso in cui venga deliberata la riscossione diretta da parte del Comune oppure venga deliberato l'affidamento in concessione dell'attività di riscossione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il funzionario responsabile predispone annualmente gli elenchi dei contribuenti tenuti al pagamento della tassa, addizionali, maggiorazioni, tributo provinciale ed eventuali sanzioni e/o accessori, sulla base dei ruoli e/o elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate, degli avvisi di liquidazione/accertamento notificati e divenuti definitivi.

Al fine del pagamento della tassa dovuta per ciascuna annualità d'imposta si provvede all'invio di avvisi bonari di pagamento con scadenza in quattro rate bimestrali.



Nel caso di mancato pagamento alle scadenze indicate si procede, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, alla notificazione di avviso di liquidazione delle somme dovute a titolo di tassa, addizionali, maggiorazioni e tributo provinciale.

Divenuti definitivi gli avvisi di liquidazione, in assenza di pagamento, si procede con ingiunzione al recupero delle somme dovute, con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori, utilizzando la procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La riscossione delle somme rivenienti dall'attività di accertamento, in assenza di pagamento nei termini di legge, è effettuata con ingiunzione, utilizzando la procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **ART. 19**

### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 17. comma 4, del presente regolamento, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte. ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data in cui è pervenuta la richiesta. L'ufficio comunale può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici. in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 17, comma 4, del presente regolamento, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## **ART. 20**

### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 1-bis. Nel caso in cui venga deliberato l'affidamento in concessione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Concessionario è tenuto a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo affidato.
2. Il nominativo del funzionario designato è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

## **ART. 21**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal Provvedimento o di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 16. commi 3 e 4 del presente regolamento, é disposto dall'Ufficio Comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dello stesso articolo, da presentare a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto é disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare é corrisposto l'interesse di legge, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 22** **Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000.
2. Se la denuncia é infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da L.50.000 a L. 500.000. La stessa sanzione si applica per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione, nei termini, di questionari o per mancata, incompleta, infedele compilazione degli stessi.
3. Per omessi, ritardati o parziali versamenti si applica la sanzione amministrativa del 30% ai sensi dell'art.13 del D Lgs. n. 471/97.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1. e 2., primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro 11 termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del Contribuente all'avviso di accertamento.
5. la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui é stata commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del D.P.R. N. 602/73 cosi come modificato dai Decreti Legislativi nn. 46 e 326 del 1999.

#### **ART. 23** **Contenzioso**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di erogazione delle sanzioni, e gli altri atti indicati nell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992 sono impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie competenti per territorio.
2. Il ricorso dovrà essere proposto, mediante notifica, con le modalità e nei termini di cui al suddetto Decreto Legislativo n. 546/92.
3. Nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie 11 Comune sarà rappresentato dal Dirigente del Settore Economico-finanziario, o dal Funzionario Responsabile del tributo, con l'eventuale assistenza di un legale nominato dall'Ente.

#### **ART. 24** **Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni del Capo 3° del Decreto Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 25**  
**Entrata in vigore**

1. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore con decorrenza dal 1/01/2001.